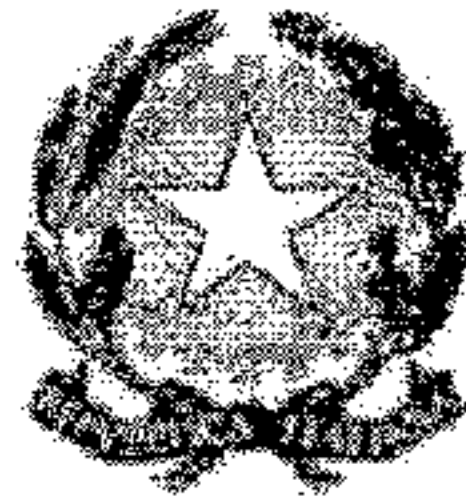


REP. 2/2022 - C

ROBB. IL 20/4/2022



TRIBUNALE DI CREMONA
- Sezione fallimentare -

Decreto ex art. 12 bis l. 3/2012

Il giudice delegato dott. Andrea Milesi,

visto il ricorso ex art. 7, comma 1 bis, e 7 bis l. 3/2012 depositato da SERAMONDI DANIELE (C.F.: [redacted]) e GERVASI LOREDANA (C.F.: [redacted]) tramite l'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Cremona;

viste le modifiche apportate al Piano a seguito delle osservazioni del Giudice delegato, mediante l'integrazione depositata in data 18.11.2021 dall'avv. Giuseppe Tufano;

viste le contestazioni depositate in data 7.01.2021 e integrate con la nota autorizzata del 4.03.2022 da parte del creditore MCE LOCAM s.p.a.;

visto il decreto ex art. 12 bis, comma 1, l. 3/2012 emesso da questo G.D. in data 23.11.2022, con cui si è dato avvio al procedimento di omologa e si è disposta la sospensione delle esecuzioni pendenti nei confronti dei ricorrenti;

visti i verbali delle udienze celebrate in data 13.01.2022, 10.02.2022 e 1.03.2022, in cui il difensore dei ricorrenti e quello del creditore dissenziente hanno dibattuto sia sull'ammissibilità delle osservazioni depositate da quest'ultimo, sia sui profili d'inammissibilità e incompletezza del piano sollevati dalla stessa MCE LOCAM s.p.a.;

ritenuto:

- che, sotto un primo profilo, vista la lettera dell'art. 12 bis, comma 3-bis, l. 3/2012 (*"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, nè far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore"*), occorre valutare se la condotta del creditore MCE LOCAM s.p.a. integri o meno la violazione delle norme che regolano il merito creditizio, poiché in caso affermativo sarebbe allo stesso negata la possibilità di proporre opposizione, salvo che la stessa riguardi comportamenti dolosi degli odierni debitori;

- che tenendo conto del contenuto dell'integrazione alla relazione particolareggiata del Gestore della Crisi presso l'O.C.C., avv. Eliana Valdameri, depositata in data 18.11.2021, nonché delle considerazioni svolte dal difensore dei ricorrenti, nonché infine della documentazione prodotta in atti, che dà contezza della cronologia dei diversi atti



d'indebitamento sottoscritti dai coniugi Gervasi/Seramondi, è possibile affermare che la odierna opponente abbia violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB concorrendo colposamente a generare il sovraindebitamento, con conseguente inammissibilità di ogni opposizione o contestazione che non attenga il dolo dei proponenti il piano, ex art. 12 bis l. 3/2012;

- che, infatti, se si considera la *ratio* della norma del testo unico bancario (che parte dalla considerazione circa il potere decisionale, in capo al finanziatore, di concedere o meno il finanziamento, nonché circa l'evidente squilibrio informativo tra questi ed il consumatore/finanziato) pare evidente che il soggetto professionale è tenuto ad effettuare un'attenta analisi della situazione patrimoniale e reddituale del consumatore per verificare la sua effettiva capacità, attuale e prospettica, di poter adempiere agli obblighi scaturenti dal contratto di concessione del credito (valutazione che va effettuata ai sensi dell'art. 124 bis TUB, ponendo attenzione sia alle informazioni fornite dal consumatore stesso, che vanno attentamente vagliate e verificate, sia acquisendo informazioni aggiuntive e consultando le banche dati pertinenti) e che, a fronte della contestazione mossa dai ricorrenti circa l'inadempimento di tali obblighi informativi e di prudenza/diligenza nel concedere il finanziamento, spetta al creditore opponente/reclamante dare adeguata prova della correttezza della propria condotta nel momento in cui è avvenuto il contatto rilevante con il richiedente o i richiedenti il finanziamento;

- che nel caso di specie, basarsi esclusivamente sulle dichiarazioni dei due odierni ricorrenti (una delle quali, peraltro, non correttamente e completamente compilata – cfr. doc. 2 di parte MCE LOCAM s.p.a.) è evidentemente insufficiente per ritenere pienamente adempiuti gli obblighi di informazione, approfondimento e valutazione che la legge speciale impone (anche per ragioni di interesse pubblico e non solo a tutela dell'interesse privato dell'erogatore) a carico degli operatori bancari/finanziari professionali;

- che, oltretutto, quantomeno il mutuo ipotecario per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà (non esclusiva) di Gervasi Loredana era di facile ed immediata percezione in quanto soggetto alle formalità pubblicitarie tipiche dei gravami reali sugli immobili, ed inoltre la consistenza patrimoniale dei due debitori era chiaramente insufficiente, limitandosi ad un immobile cointestato dalla Gervasi con altri soggetti appartenenti alla famiglia (immobile peraltro, come detto, gravato dal mutuo per la ristrutturazione) e da un'autovettura di scarso valore;

- che, dunque, alla società MCE LOCAM s.p.a. è inibito proporre contestazioni ai sensi dell'art. 12 bis comma 3 bis l. 3/2012 nella formulazione introdotta dal D.L. 137/2020;

- che, in ogni caso, quanto al mancato riconoscimento del privilegio ed alla falcidia del credito assistito da cessione del quinto, va ricordato che l'art. 8, comma 1 bis, l. 3/2012 (così come introdotto dalla novella di fine 2020) espressamente prevede per il piano del consumatore tale facoltà, e come nel caso concreto ben può concordarsi con la difesa dei ricorrenti circa il prevedibile miglior soddisfacimento del proprio credito in capo al creditore "falcidiato" rispetto all'alternativa liquidatoria, che poggerebbe tutta sulla vendita di un bene immobile di cui uno solo dei due ricorrenti è proprietario per una quota minoritaria, con tutte le complicità da un punto di vista della realizzazione all'asta che ciò determina, a fronte invece di una proposta che comunque prevede un soddisfacimento percentuale non certo irrisorio o meramente simbolico;



- che, dall'altra parte, è possibile affermare (anche facendo leva sui poteri d'ufficio di verifica della regolarità formale e fattibilità giuridica del piano) che i creditori hanno depositato tutta la documentazione richiesta dalla normativa speciale (in particolare, dagli articoli 7, 8 e 9 l. 3/2012), e la fattibilità giuridica ed anche economica è assicurata dalla presenza di emolumenti (stipendio e pensione) di entità certa e prevedibile, senza alcuna particolare alea propria dei piani fondati sulla liquidazione di beni mobili o immobili;

considerato:

- che, quanto al requisito della "meritevolezza del consumatore" (*rectius*, dell'assenza di colpa grave, malafede o frode ex art. 7, comma 2, lett. d ter), le vicende familiari e processuali così come rappresentate nel ricorso e come verificate dal Gestore della Crisi avv. Valdameri consentono di ritenere che i due ricorrenti non si siano comportati con mala fede, ovvero non abbiano assunto obbligazioni già sapendo o potendo prevedere di non essere ragionevolmente in grado di rispettarle e soddisfare i diversi creditori interessati dai vari finanziamenti contratti. Invero, la scomparsa del fratello della Gervasi, che certamente costituisce evento non prevedibile, ha impedito di ottenere la promessa contribuzione dello stesso alla soddisfazione del mutuo ipotecario, in maniera da gravare totalmente sui coniugi Seramondi che, peraltro, per diversi anni sono riusciti a far fronte a tutti gli impegni assunti, così dimostrando che vi era, nella fase iniziale del rapporto debitorio con le varie società finanziatrici, una prospettiva positiva in termini di possibilità di adempiere agli impegni stessi;

- che, quanto alla falcidia dei crediti per cui i creditori hanno già ottenuto, a seguito di pignoramento presso terzi, l'assegnazione con trattenuta su stipendi e/o pensioni, soccorre la recente presa di posizione della Corte Costituzionale, che con la sentenza interpretativa di rigetto n. 65 del 10 marzo 2022 ha rigettato la questione di costituzionalità dell'art. e dell'art. 8, comma 1-bis, l. n. 3/2012 (come introdotto dall'art. 4-ter, comma 1, lett. d), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella l. n. 176/2020) affermando che il piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione del soggetto sovraindebitato, visto che *"è la stessa ratio dell'art. 8, comma 1-bis, della legge n. 3 del 2012 ad attrarre, in via ermeneutica, nel contemuto della norma qualunque debito, per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l'ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata. La norma, così ricostruita, dà piena attuazione allo spirito della legge, finalizzata alla protezione di un soggetto contrattualmente e socialmente debole, qual è il consumatore sovraindebitato, nonché al rispetto della par condicio creditorum"*;

- che, dunque, tutte le forme di trattenuta dallo stipendio o pensione dei due ricorrenti (siano esse volontarie o giudizialmente ordinate) debbano essere interrotte al momento della pubblicazione del presente provvedimento di omologa, per essere i relativi crediti soddisfatti con le modalità, i tempi e le percentuali previste nel piano e qui eventualmente integrate dal provvedimento del Tribunale;

rilevato:



- che il piano così come proposto dai due coniugi prevede quindi il pagamento integrale dei due debiti ipotecari gravanti sugli stessi (quello vantato da Intesa San Paolo per circa 29.000 euro residui e quello vantato da Ford Credit Bank per € 9.000 circa residui, tenendo conto del tempo trascorso tra il deposito della proposta integrativa e la pronuncia odierna), mentre prevede il pagamento dei creditori chirografari (quelli indicati a pagina 4, 5 e 6 della proposta del 18.11.2021) attraverso la messa a disposizione di € 607,87 mensili (pari a 1.375,00 - 767,13 destinati alla soddisfazione dei creditori ipotecari), da cui detrarre le spese prededucibili per la procedura (residuo compenso dell'O.C.C. e del difensore) nonché una quota di accantonamento da redistribuire poi all'esito dell'esatto conteggio delle spese prededucibili (tra cui quelle di tenuta del conto corrente di cui nel prosieguo della presente motivazione);

- che, in particolare, Seramondi Daniele metterà a disposizione dei creditori la somma mensile di € 661,37 e Gervasi Loredana quella mensile di € 713,63, che saranno distribuiti ai creditori privilegiati ed ipotecari in proporzione alle percentuali di riconducibilità dei diversi debiti ai due ricorrenti, secondo quanto indicato a pagina 3, 4 e 5 del piano così come integrato con l'atto depositato in data 18.11.2021 a seguito dell'espressa richiesta del Tribunale in ragione del dettato dell'art. 7 bis l. 3/2012;

- che, quanto alla durata di esecuzione del piano, pur essendo stato previsto il pagamento integrale dei debiti ipotecari contratti con Intesa San Paolo e Ford Credit Bank, e pur essendo trascorsi, dal deposito dell'ultima versione della proposta di piano a quella di pubblicazione del presente decreto e, quindi, di avvio della fase liquidatoria ed esecutiva dello stesso, circa 5 mesi, si ritiene che, comunque, la durata di 84 mesi indicata nell'ultima versione proposta dai debitori debba essere mantenuta, salvo che per quanto riguarda la parte di somme che è destinata al soddisfacimento dei crediti ipotecari. In altri termini, una volta soddisfatti integralmente e definitivamente i due creditori ipotecari, i ricorrenti dovranno proseguire nel versamento solamente delle somme destinate al soddisfacimento dei creditori chirografari e delle spese di procedura (quindi € 607,87, da porsi proporzionalmente a carico dei due ricorrenti), continuando quindi i pagamenti secondo la suddivisione, la provenienza della provvista (dal reddito di Gervasi o da quello di Seramondi) e le entità del singolo pagamento così come esplicitati nel piano, al netto di quanto versato per i due crediti ipotecari;

ritenuto:

- che al fine di garantire e controllare la corretta esecuzione del piano in oggetto, il Gestore nominato dall'O.C.C., avv. Valdameri, deve vigilare sul suo corretto adempimento ed in particolare deve provvedere a:

- 1) aprire un conto corrente, intestato alla procedura, in cui far confluire il versamento periodico delle somme non destinate ai creditori ipotecari, che andranno invece pagati direttamente dai debitori;
- 2) effettuare i pagamenti previsti nel piano (prima le spese prededucibili e poi, con pagamenti trimestrali, i creditori chirografari secondo le percentuali previste nel piano ed in proporzione alle stesse), depositando le quietanze dei relativi pagamenti;
- 3) depositare relazioni semestrali riepilogative delle attività svolte, con allegate le quietanze di cui al punto che precede, nonché le contabili (o gli estratti conto) messe a disposizione dai ricorrenti a riprova della continuità nei pagamenti dei due crediti ipotecari;
- 4) depositare una relazione finale riepilogativa di tutte le attività svolte al termine dei sette anni di durata della procedura;



P.Q.M.

- **Omologa il Piano del Consumatore proposto ex art. 7 bis l. 3/2012 da SERAMONDI DANIELE (C.F. [REDACTED]) e GERVASI LOREDANA (C.F. [REDACTED])** con l'assistenza dell'avv. Giuseppe Tufano del Foro di Napoli, nonché con l'avv. Eliana Valdameri, gestore della crisi nominato dall'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Cremona, ed in particolare la versione contenuta a pagina 6 e 7 dell'atto d'integrazione depositato in data 18.11.2021 dal difensore dei ricorrenti, aggiornata, quanto a durata e rate di pagamento, alla data di deposito del presente provvedimento, così come specificato in parte motiva;
- **dispone** che, dalla data dell'omologazione del piano, i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- **dispone** altresì la cessazione dell'obbligo di pagamento a carico del datore di lavoro di Gervasi Loredana e dell'INPS (per Seramondi Daniele) delle quote di stipendio o pensione oggetto di cessione volontaria ovvero di pignoramento;
- **dispone** che il Gestore nominato dall'O.C.C. svolga gli adempimenti esecutivi indicati nella parte motiva (apertura di conto corrente, effettuazione dei pagamenti delle spese prededucibili e trimestrali dei creditori chirografari, deposito di relazioni semestrali e relazione conclusiva);
- **dispone** che il Gestore nominato dall'O.C.C. vigili sulla corretta esecuzione del piano, segnalando ai creditori ammessi ed al Giudice Delegato eventuali irregolarità o inadempimenti;
- **dispone** che, a cura del Gestore nominato dall'O.C.C., del piano e del presente decreto di omologa sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del Tribunale e sul portale "FALLCO", previa cancellazione (nella motivazione e/o nel dispositivo) dei seguenti dati sensibili o riservati: codice fiscale ed indirizzo di residenza dell'istante.

Manda al Gestore nominato dall'O.C.C. ed alla Cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di legge.

Cremona, 11/04/2022

Il giudice delegato
dott. Andrea Milesi

